DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1984

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio « Acutronic — Single Axis Rate Table, model 230 T/30 H » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(84/303/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 608/82 (2),.

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera dell'8 novembre 1983, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio « Acutronic — Single Axis Rate Table, model 230 T/30 H » ordinato il 10 luglio 1979 e destinato a essere utilizzato nella calibrazione precisa di giroscopi laser nell'ambtio di un progetto relativo ai giroscopi ottici, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ; che la Germania si è tuttavia riservata la decisione nel caso in cui l'oggetto in parola dovesse essere considerato un accessorio ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito l'11 aprile 1984 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio « Acutronic — Single Axis Rate Table, model 230 T/30 H » è costituito da una tavola girevole di precisione ; che essa non può essere considerata uno strumento o un apparecchio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1798/75 anzidetto, ma che si tratta di un accessorio di un giroscopio laser ; che tale tavola girevole di precisione deve dunque essere considerata un accessorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento ; che di conseguenza la possibilità di concedere la franchigia a tale accessorio può essere apprezzata soltanto alla luce delle disposizioni di detto articolo 3, paragrafo 2, lettera a),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio « Acutronic — Single Axis Rate Table, model 230 T/30 H » che costituisce oggetto della domanda della Germania dell'8 novembre 1983 non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, in base all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1798/75.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.